



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 3093/2014

Novara, li 24/11/2014

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/98

OGGETTO: DITTA CRESSA NONWOVENS S.R.L. - D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013 -
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 28/11/2014 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: DITTA CRESSA NONWOVENS S.R.L. – D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 prevede che i gestori degli impianti non sottoposti né a Valutazione di Impatto Ambientale né ad Autorizzazione Integrata Ambientale, presentino istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 10, comma 2, del medesimo decreto prevede che l'autorizzazione unica ambientale possa essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito;

dato atto che in data 16/07/2014, prot. prov. n. 100347 del 18/07/2014, è pervenuta tramite lo Sportello Unico del Comune di Borgomanero, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della società CRESSA NONWOVENS S.R.L., per lo stabilimento sito a Cressa in via per Borgomanero n. 38;

Dato atto che tale istanza è pervenuta in occasione di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ricomprenderà la già rilasciata autorizzazione allo scarico di acque reflue in scadenza al 22 dicembre prossimo;

Vista la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla ditta con la quale certifica che nulla è variato negli scarichi di acque reflue di cui alla Determina Dirigenziale n. 4119 del 22/12/2010;

Esaminato il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione sopra citata redatto secondo quanto prescritto nel D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152;

Tenuto conto delle note inviate da ARPA Dip. Novara:

- nota n. 67101 del 08/08/2014 recante contributo tecnico-scientifico di competenza;
- nota n. 94274 del 12/11/2014 recante l'analisi della valutazione acustica redatta dalla Ditta;

Considerati i versamenti effettuati dalla Ditta, regolarmente introitati agli appositi fondi provinciali;

visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013;
- il D.Lgs. 152/06;
- le leggi Regione Piemonte n. 13/90 n. 48/93;
- il regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni per l'attuazione del D.lgs. 112/98

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;



Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla società CRESSA NONWOVENS S.R.L., con sede legale a Mozzate (CO) in via al Corbè, per lo stabilimento sito a a Cressa in via per Borgomanero n. 38;
- di stabilire che il presente provvedimento è relativo al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo, il Gestore dovrà presentare apposita domanda almeno sei mesi prima della scadenza, tramite il SUAP territorialmente competente;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti:

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

- L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Cressa per l'area in cui è ubicato l'impianto;
- qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale e il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9-11616, comma 4, p.to 13);

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

- L'Impresa è autorizzata allo scarico delle acque reflue domestiche e industriali dello stabilimento. Lo scarico è immesso, previo trattamento di filtrazione + biologico, nel fosso Geola (fg. 1, mapp.449), codice regionale scarico NO0405195.
- lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 (su campioni medi prelevati nell'arco di tre o più ore);
- è prescritta la regolare manutenzione e controllo dell'impianto biologico e dei filtri;
- negli scarichi non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso dichiarato, neppure in minima quantità. In caso di dubbio chiedere indicazioni alla Provincia e/o all'Arpa;



- controllare visivamente che lo scarico non causi un peggioramento dell'idroambiente del Geola, segnalando a Provincia e Arpa eventuali problematiche al riguardo;
- qualora una delle attività cambi o venga ristrutturata o trasferita comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione, ove prevista;
- la fine attività o la disattivazione dello scarico deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni in atmosfera sono autorizzate nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, sono fissate la periodicità e le modalità riportate nel medesimo Allegato A;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Gestore dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare:
 - la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti o che ne alteri le condizioni di convogliabilità tecnica;
 - il trasferimento dell'impianto in altra località
- la variazione della ragione sociale dovrà essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni;
- di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni previste dalle discipline di settore dei titoli abilitativi richiesti;
- le eventuali progettazioni di modifiche all'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa allo Sportello Unico del Comune di Borgomanero per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti, come previsto dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013;
- che il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- che copia del presente provvedimento venga inviata ad ARPA quale autorità competente per i controlli;



- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUONO ALLEGATI

Novara li, 18/11/2014

